

Interne Mitteilung Comunicazione interna

Nr./N.:	1	Datum/Data:	12.01.2017
Von/Da:	Ufficio legale		
An/A:	Direzione, Responsabili di Segreteria di Facoltà, Responsabili Area, Responsabili Uffici Staff	z.K./p.c.:	Presidio, Rettorato
Betreff/Oggetto	Accesso Civico Generalizzato – FOIA: Quadro giuridico e primi chiarimenti		

Accesso civico generalizzato (Freedom of information act – FOIA) a seguito delle modifiche apportate con decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e Linee guida dell'ANAC emanate in data 28 dicembre 2016
Quadro giuridico e primi chiarimenti

Egregio Direttore,
 Gentili colleghe e colleghi,

Con D.lgs n. 97 del 25 maggio 2016¹, dopo aver raccolto i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e del Garante per la privacy, è stato introdotto il **Freedom of Information Act (Foia)**: un cittadino potrà accedere a dati e documenti della Pubblica Amministrazione per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Lo schema di "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013" pubblicate dall'ANAC in data 28 dicembre 2016, in consultazione online fino al prossimo 28 novembre, ha poi chiarito operativamente le esclusioni ed i limiti all'accesso da parte di "chiunque".

Le Linee Guida hanno preliminarmente chiarito che il nostro ordinamento conosce ora **tre tipi di accesso**:

- 1) **L'accesso agli atti**, disciplinato dalla legge n. 241/1990, che pone i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e / o oppositive e difensive a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
- 2) **L'accesso civico**, disciplinato dall'art. 5, co. 1 del D.lgs. 33/2013, che prevede l'obbligo in capo alle PP.AA. di pubblicare determinati documenti, informazioni o dati ed il conseguente diritto di chiunque, in mancanza di pubblicazione, di richiederne la pubblicazione. L'accesso civico rimane quindi circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio in caso di inosservanza di tali obblighi.
- 3) **L'accesso civico generalizzato** (oppure anche Freedom of information act - FOIA), disciplinato dall'art. 5, co. 2 e ss del d.lgs. 33/2013, volto a favorire forme diffuse di controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

¹ Attuativo dell'art. 7 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione

Tutte e tre le forme di accesso coesistono e sono disciplinate in diverse disposizioni normative. Difetta, infatti, da parte del legislatore il riordino dell'intera materia che avrebbe agevolato le Amministrazioni nell'applicare la disciplina e portato anche ad una necessaria armonizzazione delle regole, ora parzialmente sovrapponibili e non chiaramente delineate.

Sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'accesso generalizzato e sui limiti di applicabilità si sottolinea quanto segue:

a) **Ambito soggettivo:** La Libera Università di Bolzano, in quanto ente pubblico elencato all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, 165, è un'istituzione nei confronti della quale è azionabile l'accesso civico generalizzato.

b) **Ambito oggettivo:** L'accesso generalizzato è esercitabile

- da parte di chiunque (assenza di specifica legittimazione attiva),
 - relativamente ai dati e documenti detenuti dalle PP.AA., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
 - senza necessità di motivazione
 - è previsto il contraddittorio in presenza di controinteressati
- Le Linee guida chiariscono che non sono ammissibili:
- domande meramente esplorative, volte a scoprire di quali informazioni dispone la P.A.
 - domande per un numero manifestamente irragionevole di documenti, in modo da paralizzare l'attività amministrativa dell'ufficio a cui sono rivolte.

Inoltre la P.A. non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve solo consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni.

c) **Limiti assoluti all'accesso generalizzato** (co. 3, art. 5 bis). Non possono essere mai resi accessibili documenti coperti dal segreto di stato nonché altri casi previsti dalla legge e limiti di cui all'art. 24, co.1 della legge 241/90. A titolo esemplificativo si tratta di:

- dati idonei a rivelare lo stato di salute, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati;
- dati idonei a rivelare la vita sessuale;
- dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati²);
- nei procedimenti selettivi, alle esclusioni dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relative a terzi.

d) **Limiti relativi all'accesso generalizzato:** nel caso dei limiti relativi all'accesso generalizzato il legislatore lascia all'Amministrazione l'arduo compito di bilanciare, caso per caso, l'interesse pubblico alla ostensione generalizzata e la tutela di interessi considerati essenziali dall'ordinamento.

Le norme di riferimento sono l'art. 5 bis co. 1 e co. 2³. L'Art. 5 co. 1 contempla i limiti all'accesso generalizzato in caso di tutela di interessi pubblici ed il co. 2 invece riguarda la categoria dei limiti derivanti dalla tutela di interessi privati.

Affinché l'accesso possa essere rifiutato, l'Amministrazione deve valutare che

- il pregiudizio derivante dalla violazione degli interessi elencati negli artt. 5 bis, co. 1 e 2 sia concreto;
- il pregiudizio dipenda direttamente dall'apertura dell'informazione richiesta;

² In questi casi la richiesta di accesso generalizzato potrebbe essere trasformato in una richiesta di accesso agli atti, qualora vi siano i presupposti. Nel caso di accesso agli atti infatti, non vi è un divieto assoluto di ostensione di dati sensibili ma è necessaria una valutazione sul bilanciamento degli interessi da parte del soggetto a cui viene rivolta la richiesta.

³ Art. 5-bis Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

- il pregiudizio sia altamente probabile e non solo possibile.
In caso di risposta negativa o parzialmente tale l'Amministrazione è tenuta a fornire una congrua e completa motivazione.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi entro 30 gg con provvedimento scritto e motivato comunicato al richiedente e ai controinteressati. Il termine è sospeso nel caso di notifica ai controinteressati, fino alla loro eventuale opposizione.


In attesa della formulazione di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso e data la novità e complessità della valutazione, le richieste di accesso civico generalizzato devono essere **trasmesse immediatamente all'Ufficio legale** e per conoscenza al Responsabile anticorruzione (Direttore) di questo Ateneo.

Per completezza si ricorda che alle richieste di accesso (punto 1 di questa comunicazione) agli atti deve essere dato seguito, come sin d'ora, direttamente dagli uffici che seguono il procedimento di riferimento.

Invece le richieste di accesso civico (punto 2 di questa comunicazione) devono essere trasmesse al Responsabile anticorruzione (Direttore) di unibz e verranno operativamente seguite dalla sua segreteria.

Si ricorda infine che deve essere data **immediata applicazione** all'istituto dell'accesso generalizzato.

Cordiali saluti


Ute Andergassen
(collaboratrice ufficio legale)

Allegato:

- Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013

